

Legge regionale 08 agosto 2000 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, a chilometro zero, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare.

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

1 Modificato il titolo della legge da art. 3, comma 33, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Art. 1

(Finalità)(3)

1. La Regione con la presente legge promuove il consumo di prodotti agricoli biologici, a chilometro zero, tipici, tradizionali e dell'agricoltura sociale all'interno dei servizi di ristorazione collettiva, nonché la diffusione di una corretta educazione alimentare.

(4)(7)

2. Per il conseguimento delle finalità della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi:

a) agli enti pubblici che erogano, nell'ambito delle proprie attività istituzionali anche avvalendosi di soggetti terzi, il servizio di mensa degli asili nido e delle scuole, di seguito enti pubblici gestori delle mense;

b) agli asili nido privati e alle scuole partitarie che erogano il servizio mensa, di seguito soggetti non pubblici gestori delle mense.

(5)

3. Ai fini della presente legge per scuole si intendono le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, le scuole secondarie di primo e secondo grado, i convitti e gli educandati.

(6)

Note:

- 1** Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 17/2006
- 2** Parole sostituite al comma 3 da art. 46, comma 1, L. R. 24/2006
- 3** Articolo sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 25/2007
- 4** Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 2/2018
- 5** Comma 2 sostituito da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 2/2018
- 6** Comma 3 sostituito da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 2/2018
- 7** Comma 1 sostituito da art. 3, comma 33, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Art. 2

(Tipologia di prodotti) (9)

1. Per ottenere i contributi di cui all'articolo 1, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nella preparazione dei pasti utilizzano almeno una delle seguenti tipologie di prodotti:

a) produzioni ottenute da coltivazioni e trasformazioni biologiche, certificate ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

a bis) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 2022, n. 61 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta);

b) prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'articolo 12 della legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<Strade del vino>>), inseriti nell'Elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento

recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);

c) prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta) o STG (specialità tradizionale garantita) certificati ai sensi del regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, il cui ambito geografico di produzione è compreso, anche in parte, nel territorio regionale;

d) prodotti che hanno ottenuto la concessione del marchio AQUA di cui alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità);

e) prodotti agricoli degli operatori dell'agricoltura sociale iscritti nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura sociale di cui all'articolo 9, comma 3, della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 2.

(10)

Note:

1 Comma 3 interpretato da art. 7, comma 34, L. R. 23/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 5, comma 1, L. R. 2/2018

2 Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 2, L. R. 17/2006

3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 25/2007

4 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 3, comma 64, L. R. 17/2008

5 Comma 1 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 4/2010

6 Comma 1 bis abrogato da art. 8, comma 2, L. R. 4/2010

7 Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 3, L. R. 4/2010

8 Parole aggiunte al comma 4 da art. 8, comma 4, L. R. 4/2010

9 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 2/2018

10 Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 33, lettera c), L. R. 16/2023

, con effetto dall'1/1/2024.

Art. 3

(Iniziative informative e di educazione alimentare) (3)

- 1.** La Regione promuove iniziative informative e di educazione alimentare rivolte alle scuole, alle famiglie e agli addetti alla preparazione dei pasti finalizzate, in particolare, a far conoscere le caratteristiche nutrizionali e le modalità di produzione e trasformazione delle tipologie di prodotti di cui all'articolo 2.
- 2.** Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate attraverso l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), in collaborazione con la Direzione centrale competente in materia di salute e in coerenza con la pianificazione regionale sanitaria nel settore della prevenzione.
- 3.** I beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1 si impegnano a partecipare, per un anno dalla concessione del contributo, alle iniziative di cui al comma 1 che non comportano l'impiego di risorse economiche per i beneficiari medesimi, nonché a divulgare il materiale predisposto dalla Regione;
- 4.** La Regione promuove altresì iniziative informative per agevolare gli enti pubblici gestori delle mense nella predisposizione di bandi di gara che prevedano l'impiego dei prodotti di cui all'articolo 2.
- 5.** Presso la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole è istituito l'Osservatorio per il monitoraggio e la divulgazione delle attività di cui alla presente legge, denominato "Osservatorio LR 15/2000". L'Osservatorio può avvalersi della collaborazione della Direzione centrale competente in materia di salute e dell'ERSA ed è costituito, senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, sentita la Direzione centrale competente in materia di salute.

Note:

1 Parole soppresse al comma 2 da art. 46, comma 1, L. R. 24/2006

2 Parole sostituite al comma 2 da art. 17, comma 1, L. R. 25/2007

3 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 2/2018

Art. 4

(Procedure per la concessione dei contributi)(9)(10)(11)(15)

1. L'Amministrazione regionale concede i contributi di cui all'articolo 1, comma 2, per l'utilizzo dei prodotti di cui all'articolo 2 nell'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

2. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate, entro il 30 settembre di ogni anno, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole sulla base del modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente.

3. Con riferimento agli enti pubblici gestori delle mense, le domande sono corredate:

a) della quantificazione del costo complessivo dei prodotti alimentari destinati al servizio di ristorazione, con la precisazione del costo dei prodotti di cui all'articolo 2 suddiviso per ciascuna tipologia;

b) della dichiarazione attestante che, per le medesime spese, non è stata presentata richiesta di contributo ai sensi di altra normativa ad eccezione delle richieste presentate ai sensi dell'articolo 64, comma 5 bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che istituisce il Fondo per le mense scolastiche biologiche;

c) della dichiarazione di impegno ad aderire alle iniziative di educazione alimentare di cui all'articolo 3, comma 3.

4. Con riferimento ai soggetti non pubblici gestori delle mense, le domande sono corredate:

a) della quantificazione del costo complessivo dei prodotti alimentari destinati al servizio di ristorazione, con la precisazione del costo dei prodotti di cui all'articolo 2 suddiviso per ciascuna tipologia, l'elenco dei fornitori e le relative certificazioni di cui

all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;

b) della dichiarazione attestante che, per le medesime spese, non è stata presentata richiesta di contributo ai sensi di altra normativa;

c) della dichiarazione di impegno ad aderire alle iniziative di educazione alimentare di cui all'articolo 3, comma 3.

5. Sono ammissibili a contributo solo le domande che rispettano i seguenti requisiti:

a) il costo dei prodotti di cui all'articolo 2 raggiunge almeno la percentuale del 60 per cento rispetto al costo complessivo dei prodotti alimentari destinati al servizio di ristorazione;

b) il costo dei prodotti biologici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), raggiunge la percentuale minima del 40 per cento rispetto al costo complessivo.

6. Sono ritenute ammissibili le spese per l'acquisto dei prodotti di cui all'articolo 2.

7. I contributi sono concessi nella misura del 70 per cento della spesa ammissibile e, comunque, entro il limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario. La misura del contributo è maggiorata di 10 punti percentuali se, rispetto al costo complessivo, almeno il 20 per cento dei prodotti di cui all'articolo 2 abbia le caratteristiche dei prodotti a chilometro zero.

8. L'entità del contributo da concedere a ciascun beneficiario è determinata ripartendo le risorse disponibili secondo i seguenti criteri:

a) la quota massima del 30 per cento delle risorse è attribuita ai soggetti non pubblici gestori delle mense sulla base di quanto disposto dal comma 7; in caso di risorse insufficienti ciascun contributo è proporzionalmente ridotto e, in caso di risorse eccedenti, queste concorrono a determinare la quota per gli enti pubblici gestori delle mense di cui alla lettera b);

b) almeno il 70 per cento delle risorse è attribuito agli enti pubblici gestori delle mense sulla base di quanto disposto dal comma 7; in caso di risorse insufficienti ciascun contributo è proporzionalmente ridotto.

9. Le quote di riparto assegnate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a valere sul Fondo per le mense scolastiche biologiche istituito ai sensi dell'articolo 64, comma 5 bis, del decreto legge 50/2017, convertito dalla legge 96/2017, sono cumulabili con i contributi di cui al presente articolo fino al raggiungimento dell'80 per cento del costo totale sostenuto da ciascun beneficiario. In caso di superamento della predetta percentuale, il contributo regionale concesso viene ridotto.

10. I contributi sono concessi dall'1 al 28 febbraio dell'anno successivo alla presentazione delle domande. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità della rendicontazione.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 33, L. R. 1/2003

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 61, L. R. 15/2005

3 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 3, L. R. 17/2006

4 Parole soppresse al comma 2 da art. 8, comma 4, L. R. 17/2006

5 Parole sostituite al comma 1 da art. 46, comma 1, L. R. 24/2006

6 Comma 3 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.

7 Comma 4 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.

8 Parole aggiunte al comma 1 da art. 18, comma 1, L. R. 25/2007

9 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 42, L. R. 25/2016

10 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 2/2018

11 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 1, L. R. 2/2018

12 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 3 da art. 3, comma 3, lettera a), L. R. 15/2022

13 Comma 8 bis aggiunto da art. 3, comma 3, lettera b), L. R. 15/2022

14 Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 3, comma 4, L. R. 15/2022

15 Articolo sostituito da art. 3, comma 33, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Art. 5

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.